

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1794/92 DELLA COMMISSIONE**

del 1° luglio 1992

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 816/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2045/91<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1264/92<sup>(6)</sup>, il burro posto in vendita deve essere stato immagazzinato entro una data da stabilirsi; che la stessa procedura deve essere rispettata per la vendita di burro nell'ambito del regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 124/92<sup>(8)</sup>;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1992.

considerando che alla luce dell'andamento delle scorte di burro e dei quantitativi disponibili occorre modificare le date indicate all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88 della Commissione, del 9 giugno 1988, che stabilisce la data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1270/92<sup>(10)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88 è sostituito dal seguente:

*« Articolo 1*

Il burro di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3143/85 deve essere entrato all'ammasso anteriormente al 1° novembre 1990.

Il burro di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 570/88 deve essere entrato all'ammasso anteriormente al 1° novembre 1990. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 86 dell'1. 4. 1992, pag. 83.

<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9.

<sup>(6)</sup> GU n. L 135 del 19. 5. 1992, pag. 5.

<sup>(7)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.

<sup>(8)</sup> GU n. L 14 del 21. 1. 1992, pag. 28.

<sup>(9)</sup> GU n. L 143 del 10. 6. 1988, pag. 23.

<sup>(10)</sup> GU n. L 137 del 20. 5. 1992, pag. 6.